

**COMUNE DI MEANA DI SUSÀ  
PROVINCIA DI TORINO**

**UFFICIO DEL SINDACO**

**DECRETO n. 8 del 3.1.2014**

**OGGETTO: Segretario comunale. Autorizzazione Missioni e trasferte per l'esercizio finanziario 2014.**

Premesso che:

- periodicamente viene richiesta al Segretario comunale l'effettuazione di missioni per adempimenti di servizio presso Uffici dislocati al di fuori del territorio comunale;
- tali missioni devono essere eseguite, prioritariamente, con i mezzi facenti parte del parco automezzi comunali e, solo nei casi di indisponibilità di utilizzo di tali vetture, con il mezzo proprio del Segretario comandato in missione;
- a tale ultima ipotesi difficilmente si può sopperire con l'uso di mezzi pubblici in quanto i collegamenti diretti di linea con le città, i Comuni e/o gli Uffici da raggiungere per le missioni, sono spesso carenti e non adeguati come orari e come percorsi alle destinazioni finali ed alle necessità d'istituto ed in particolare all'efficienza ed alla celerità necessarie per un buon andamento dell'attività amministrativa;

Visto l'art. 47 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali per il quadriennio normativo ed economico 1998/2001 siglato in data 16.5.2001, come confermato dal CCNL 7.3.2008 relativo al Trattamento di trasferta da applicare ai segretari comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio;

Atteso che il comma 213 e seguenti dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2006 ha previsto la soppressione dell'indennità di trasferta di cui all'art. 1 c. 1 della L. 417/78 e all'art. 1 c. 1 del DPR 513/78 in riferimento alla L. 836/73;

Preso atto dell'entrata in vigore del comma 12 art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, il quale prevede *“A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi. “*

Considerato che, abrogando tale disposto gli articoli 15 della L. 836/73 e 8 della L. 417/78 che disciplinano l'uso del mezzo proprio per gli spostamenti necessari per le trasferte prevedendo la corresponsione di un'indennità chilometrica calcolata sul valore di un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso, dalla lettura del testo ne deriva l'impossibilità di concedere al dipendente l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio e quindi di procedere al relativo rimborso chilometrico, con le modalità stabilite dal contratto medesimo a decorrere dal 31.5.2010 (data di entrata in vigore del D.L. 78/2010);

Atteso che l'art. 6 comma 12 del D.L. 78/2010 è stato oggetto di diverse e contrastanti interpretazioni da parte delle varie sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti (sez. Toscana deliberazione n. 170/2010 e sez. Lombardia deliberazione n. 949/2010) e del Ministero dell'Economia e Finanze – Ragioneria Generale dello Stato (circolare n. 36 del 22.10.2010), la sezione Toscana ha richiesto l'intervento risolutore alla sezione Centrale;

Vista la deliberazione n. 8 del 7.2.2011 con la quale la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, ha fornito indicazioni sull'applicazione presso gli enti locali del succitato art. 6 comma 12 del D.L. 78/2010 ed aderendo all'interpretazione resa dalla sez. regionale della Toscana e dalla Ragioneria Generale dello Stato ha stabilito che:

- l'autorizzazione all'uso del proprio mezzo non legittima il dipendente a conseguire il rimborso delle spese di carburante e dei pedaggi autostradali in quanto in tal caso si neutralizzerebbe l'intento di riduzione della spesa sotteso dall'art. 6 comma 12 del D.L. 78/2010;
- le singole amministrazioni possono prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del proprio mezzo per rendere più agevole lo spostamento e pertanto più efficace l'espletamento dell'attività in termini di risparmio di tempo, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici;

Precisato che, per quanto riguarda l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio, questa deve comunque essere limitata ai casi di riscontrata ed assoluta necessità, qualora si riscontri un effettivo interesse da parte del Comune, connesso ad un migliore e più celere espletamento del servizio;

Vista la spesa sostenuta sul bilancio 2009 per le stesse motivazioni, ai sensi del succitato art. 6 comma 12 D.L. 78/2010;

### **DECRETA**

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di autorizzare il Segretario, quando necessità di servizio lo richiedono nel corso dell'anno 2014, ad effettuare missioni in nome, per conto e nell'interesse di questo Comune, servendosi prioritariamente dei mezzi comunali e dei mezzi pubblici;
3. di autorizzare, per l'effettuazione delle succitate missioni qualora non siano disponibili i mezzi comunali e non risultino conciliabili gli orari dei servizi pubblici, ad utilizzare il proprio mezzo privato riconoscendo quale rimborso delle spese per il viaggio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, così come previsto nella deliberazione n. 8 del 7.2.2011 della Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo;
4. di impegnare la presunta spesa con imputazione all'intervento 1.01.02.01 "Indennità e rimborso spese di missione effettuate dal personale" del bilancio di previsione 2014 in corso di elaborazione, dando atto che sarà liquidabile l'importo corrisponde al 50% dello stanziamento definitivo previsto nel bilancio 2009 per le stesse motivazioni;
5. di disporre che la liquidazione delle spese, sulla base delle missioni effettivamente compiute preventivamente autorizzate e documentate, sia oggetto di provvedimento del Responsabile dell'area Amministrativa ed Economico finanziaria.

**IL SINDACO**

Geom Adele Cotterchio

### **AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000) sull'intervento 1.01.02.01 dell'elaborando bilancio 2014 gestione competenza.

Impegno n. 23

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

Rag. Alessandra Perotto

### **PUBBLICAZIONE**

Copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi dal  
\_\_\_\_\_ Reg. Pubbl. n. \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO**